

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16/24 DD. 25.06.2024

Oggetto: Aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i. – Bacino di gestione ACEGASAPSAMGA S.p.A.

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 15.00 presso la sede dell'AUSIR in piazzale Osoppo n. 1, Udine, a seguito di convocazione dd. 13.06.2024, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Vice Presidente	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente	x	
Felcaro	Roberto	Cormons	Componente	x	
Lazzeri	Paolo	Gorizia	Delegato	x	
Adami	Stefano	Lauco	Componente	x	
De Sabbata	Elisa	Majano	Componente	x	
Venni	Paolo	Monfalcone	Delegato	x	
Polidori	Paolo	Muggia	Componente	x	
D'Altilia	Franco	Palazzolo dello Stella	Componente		x
Piani	Luca	Palmanova	Delegato	x	
Tirelli	Mattia	Pordenone	Delegato	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente		x
Ros	Yuri	Prata di Pordenone	Delegato	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Valent	Pietro	San Daniele del Friuli	Componente	x	
Bignolin	Claudio	San Pier d'Isonzo	Componente	x	
Bertoli	Everest	Trieste	Delegato	x	
De Toni	A. Felice	Udine	Componente	x	
Tius	Antonello	Zoppola	Componente	x	

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR, ing. Marcello Del Ben.

Il Vice Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, sul quale l'Assemblea medesima adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 4, co. 1, secondo cui "È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...";
- l'art. 4, co. 5, secondo cui "L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- l'art. 6, co. 6, secondo cui "All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR";

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare:

- l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale";
- l'art. 8, co. 3, lett. f-bis), secondo cui l'Assemblea regionale d'Ambito provvedere "alla validazione dei piani economico-finanziari dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'osservanza del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in materia di "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Parte IV[^] del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:

- definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);
- definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma 1, lett. oo);
- classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai sensi dell'articolo 184, comma 2: "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)" e cioè "1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5; 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune";

- disciplina il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli territoriali e stabilendo che alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196);
- detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
- prevede, tra le disposizioni inerenti all'incremento della raccolta differenziata e, in particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che *“sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati”* (articolo 221, comma 10);

Visto il DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3-bis, co. 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013:

- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, il Comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- il comma 654, che stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 660, secondo cui *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- il comma 668, che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa*

- avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*
- *il comma 683, che dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, co. 169, che stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento...”;*

Visto l’art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni con la L. 25 febbraio 2022, n. 15) ed in particolare il comma 5-quinquies, in base al quale *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

Visto l’art. 7quater del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 in G.U. 28.05.2024, n. 123), in base al quale *“Per l’anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;*

Precisato che, in sede di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. “Decreto di coesione”), è in discussione un emendamento che prevede un ulteriore differimento al 20 luglio 2024 del termine di cui al punto precedente;

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- *la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;*
- *la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;*
- *la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*

Vista la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif rubricata “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Visto, in particolare, l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, rubricato “Procedura di approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- *il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3):*

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *“la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* (co. 7.4), di assumere le *“le pertinenti determinazioni”* e di provvedere *“a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”* (co. 7.5);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7);

Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif:

- l'art. 4, co. 6, secondo cui *“In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”*;
- l'art. 7, co. 8, secondo cui *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1...”*, con la conseguenza che i prezzi risultanti dai PEF validati dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva dei PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;
- l'art. 8, co. 1, in base al quale *“L’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 [...] è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;
- l'art. 8, co. 2, secondo il quale *“In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità: a) l’aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*;
- l'art. 8, co. 3, che stabilisce che *“La trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene: a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024”*;

Vista la deliberazione ARERA 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/rif, rubricata *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;

Visto l'art. 1, co. 4, della determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/2021 - DRIF, secondo cui *“Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”*;

Vista la deliberazione ARERA 22 febbraio 2022, n. 68/2022/R/rif, rubricata "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com";

Vista la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif, rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", che *"reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento"* del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cfr. art. 1, co. 1);

Precisato che, con la suddetta deliberazione n. 389/2023/R/rif, l'ARERA ha provveduto:

- *"alla riedizione del potere tariffario dell'Autorità, nei termini di cui all'Articolo 2, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 e in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla sentenza da ultimo citata"*, prevedendo lo scorporo degli oneri e dei ricavi connessi alle operazioni di prepulizia, preselezione e pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (cfr. art. 1, co. 3, lett. a);
- *"agli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 3"* (cfr. art. 1, co. 3, lett. b);
- alla conferma del criterio di definizione del *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'Articolo 4, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto all'Articolo 7"*, individuando il tasso di inflazione programmata da considerarsi nel biennio 2024-2025 ed introducendo un nuovo coefficiente (CRI) valorizzabile a discrezione dell'ETC *"in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione"* (cfr. art. 1, co. 3, lett. c e art. 4);
- alla definizione delle *"ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 5, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio"* (cfr. art. 1, co. 3, lett. d e art. 4);
- all'introduzione di un nuovo criterio (fattore H) per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (cfr. art. 1, co. 5 e art. 8);

Dato atto che la citata deliberazione n. 389/2023/R/rif ha confermato le seguenti precisazioni contenute nell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif (MTR-2):

- l'art. 28, co. 1, secondo cui *"Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti"*;
- l'art. 28, co. 2, secondo cui *"L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio"*;
- l'art. 28, co. 4, secondo cui *"Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo"*;
- l'art. 29, co. 1, in base al quale *"Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono,*

secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”;

Vista la deliberazione ARERA 10 ottobre 2023, n. 465/2023/R/rif, rubricata “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;

Vista la deliberazione ARERA 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

Vista la determinazione ARERA 6 novembre 2023, n. 1/2023-DTAC, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni della citata determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC:

- l'art. 1, co. 1, che adotta “*i seguenti schemi tipo: a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4*”;
- l'art. 3, co. 4, secondo cui “*Sono fatti salvi i chiarimenti e le precisazioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2 contenuti nella determina 2/DRIF/2021, ai quali si rinvia*”;

Vista, infine, la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/rif, rubricata “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative”, come confermata con successiva deliberazione 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/rif;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 9 novembre 2020, n. 42 la quale, tra l'altro:

- accerta che AcegasApsAmga S.p.A. possiede i requisiti ex art. 16, co. 3, L.R. n. 5 del 2016 per proseguire, allo stato fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2050, la gestione del servizio di igiene urbana e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati per il territorio del Comune di Trieste;
- dispone che, per l'effetto, AcegasApsAmga S.p.A. possa allo stato proseguire tali gestioni, allo stato fino 31 dicembre 2050, secondo le condizioni contrattuali oggi vigenti;

Visto il contratto stipulato tra il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. e il Comune di Trieste in data 23 giugno 1999, rep. n. 51872 (registrato a Trieste il 2 luglio 1999, al n. 1738, serie 1°) e s.m.i., che disciplina la gestione del servizio di igiene urbana;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 28 aprile 2022, n. 29 rubricata “Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione AcegasApsAmga S.p.A.”;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale di Trieste:

- 26 maggio 2022, n. 23, rubricata “Approvazione tariffe TARI 2022”;
- 17 aprile 2023, n. 15, rubricata “Approvazione tariffe TARI 2023”;

Vista la deliberazione ARERA 14 febbraio 2023, n. 52/2023/R/rif, rubricata “Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-2025, proposta dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Trieste”;

Vista la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 23/22 dd 15.03.2022 che, al p.to 2) del dispositivo, individua il posizionamento della gestione relativa al territorio comunale di Trieste nello schema regolatorio I, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 1, dell’allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;

Dato atto che con deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 28/23 dd 23.05.2023 è stato approvato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, co. 7, lett. e) e 20, co. 3, della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 e ai sensi dell’art. 5, co. 1, dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif (TQRIF) - il documento denominato *Carta della qualità – Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Trieste trasmesso dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A.*, unitamente ai seguenti allegati tecnici:

- Allegato A – Tabelle riassuntive;
- Allegato B – Schede di dettaglio, con specificità del territorio servito;
- Allegato C – Mappatura densità abitativa e dei contenitori della raccolta rifiuti;

Vista la deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 52/2023 dd 12.12.2023, rubricata “Approvazione della Convenzione tra l’AUSIR e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine avente ad oggetto “Aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i.” e conferimento del mandato al legale rappresentante per la stipula della stessa.”;

Tenuto conto dell’impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all’aggiornamento del PEF 2024-2025 dell’ambito tariffario di cui trattasi, come riportato in allegato A;

Precisato che, sulla base di tale percorso partecipato, al fine di procedere all’acquisizione delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune in qualità di Gestore, l’AUSIR ha fatto ricorso ad uno specifico portale web, chiedendo all’Amministrazione comunale di procedere alla compilazione entro la data del 26 gennaio 2024 (v. nota AUSIR Prot. n. 3788 dd 22.11.2023);

Dato atto che:

- il Comune - tramite il menzionato portale web - ha comunicato all’AUSIR i costi riferiti al servizio RU sostenuti direttamente dall’Amministrazione in data 06.02.2024 (Prot. assegnato dal portale n. 30190);
- l’AUSIR ha provveduto ad implementare tali dati nel tool di calcolo rilasciato dall’ARERA in Allegato n. 1 alla determinazione n. 1/2023-DTAC, generando il c.d. “PEF grezzo” del Comune in qualità di Gestore;
- l’AUSIR ha provveduto, altresì, a redigere la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Comune in qualità di Gestore (allegato B2);

Dato atto che tramite il menzionato portale è stata altresì acquisita in data 18.03.2024 la dichiarazione di veridicità dei dati di competenza del Comune in qualità di Gestore (secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC – allegato D2);

Vista, da ultimo, la nota del Gestore AcegasApsAmga S.p.A. Prot. n. 69548 dd 21.05.2024 con la quale si trasmette ai sensi dell'art. 7, co. 1 e 3, deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.:

- il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (c.d. "PEF grezzo" del Gestore, predisposto in conformità all'allegato n. 1 alla determinazione n. 1/2023-DTAC – conservato agli atti);
- la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato B1);
- la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 della determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC – allegato D1);
- la deliberazione della Giunta Comunale di Trieste 21 marzo 2024, n. 127, con la quale l'Amministrazione locale ha, tra l'altro, approvato la proposta tecnico economica elaborata dal Gestore relativa all'attivazione di nuovi servizi sul territorio;
- la tabella di rendicontazione ai sensi degli artt. n. 10.5 e 7.3 MTR-2 dei costi previsionali COI, CQ e COI16 imputati a riconoscimento tariffario nel precedente biennio 2022-2023 (v. tabella E2 – allegato E);

Preso atto che, al paragrafo 3.1.1.1 della sopramenzionata relazione sub. B1, il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. ha precisato che *"...Per entrambe le annualità 2024 e 2025 AcegasApsAmga NON intende avvalersi della valorizzazione del coefficiente PG da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI)..."* in relazione ai nuovi servizi erogati di cui alla deliberazione giuntale del Comune di Trieste n. 127/2024;

Vista relazione di validazione dei dati del Gestore predisposta dal Prof. Antonio Massarutto del Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università degli Studi di Udine (Prot. AUSIR n. 1695 dd 18.06.2024 – allegato C);

Ritenuto di validare i dati forniti dal Comune e dal Gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 4, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. e dell'art. 28.1 del MTR-2;

Visti i paragrafi n. 1 (Premessa), n. 4 (Attività di validazione) e n. 5 (Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente) della relazione di accompagnamento al PEF, di competenza dell'Agenzia (allegato E);

Ritenuto, infine, di applicare i contenuti di cui all'allegato E ai dati validati al fine di ricomporre l'aggiornamento del piano economico finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il biennio 2024-2025 (allegato F);

Valutato non necessario prevedere allo stato per l'ambito tariffario di Trieste il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i.;

Vista la nota Prot. n. 1295/2024 con la quale l'AUSIR ha anticipato al Comune di Trieste e al Gestore AcegasApsAmga S.p.A. le risultanze di calcolo di cui all'allegato F;

Dato atto che né il Gestore né il Comune hanno evidenziato ad oggi criticità in termini di mantenimento del proprio equilibrio economico-finanziario;

Ritenuto pertanto necessario trasmettere al Comune di Trieste e al Gestore AcegasApsAmga S.p.A. i documenti predisposti ai sensi del MTR-2 al fine di consentire – nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti – la quantificazione:

- delle eventuali detrazioni ex art. 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF, che l'Ente locale è tenuto a comunicare all'AUSIR al fine di completare la documentazione a valle del PEF (allegato G);

- dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 6, Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i.);

Precisato che il Comune di Trieste è tenuto a trasmettere, non appena assunta, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote TARI 2024, al fine di consentire all'Agenzia di adempiere a quanto stabilito dall'art. 8, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, come aggiornata con deliberazione n. 389/2023/R/rif;

Ritenuto, infine, di trasmettere all'ARERA, ai sensi del sopramenzionato art. 8, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif:

- l'aggiornamento del piano economico finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il biennio 2024-2025, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 8.4, deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i.);
- i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani applicati all'utenza finale per gli anni 2023 e 2024;

Ritenuto, infine, di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i., i prezzi risultanti dal piano economico-finanziario di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio fino all'approvazione da parte dell'ARERA;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

DELIBERA

1. di prendere atto della nota metodologica (allegato A);
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A., ovvero:
 - il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (c.d. "PEF grezzo" del Gestore, predisposto in conformità all'allegato n. 1 alla determinazione n. 1/2023-DTAC – conservato agli atti);
 - la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato B1);
 - la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 della determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC – allegato D1);
 - la deliberazione della Giunta Comunale di Trieste 21 marzo 2024, n. 127, con la quale l'Amministrazione locale ha, tra l'altro, approvato la proposta tecnico economica elaborata dal Gestore relativa all'attivazione di nuovi servizi sul territorio;
 - la tabella di rendicontazione ai sensi degli artt. n. 10.5 e 7.3 MTR-2 dei costi previsionali COI, CQ e CO116 imputati a riconoscimento tariffario nel precedente biennio 2022-2023 (v. tabella E2 – allegato E);
3. di prendere atto delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune di Trieste e della dichiarazione di veridicità delle stesse, trasmessi all'AUSIR mediante apposito portale *web*, come meglio illustrato in premessa (allegato D2);
4. di prendere atto che gli uffici dell'AUSIR hanno provveduto:
 - a. ad implementare le informazioni di cui al punto precedente nel *tool* di calcolo rilasciato dall'ARERA in Allegato n. 1 alla determinazione n. 1/2023-DTAC, generando il c.d. "PEF grezzo" del Comune in qualità di Gestore;
 - b. a redigere la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Comune in qualità di Gestore (allegato B2);
5. di prendere atto della relazione di validazione dei dati del Gestore predisposta dal Prof. Antonio Massarutto del Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università degli Studi di Udine (allegato C);
6. di integrare le Relazioni di accompagnamento al PEF con i contenuti di cui ai paragrafi n. 1 (Premessa), n. 4 (Attività di validazione) e n. 5 (Valutazioni di competenza dell'Ente

- territorialmente competente) della relazione di accompagnamento al PEF, di competenza dell'Agenzia (allegato E);
7. di validare, per le ragioni indicate in premessa e nella Relazione di accompagnamento, i dati forniti dal Comune e dal Gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 4, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i.;
 8. di applicare i contenuti di cui all'allegato E ai dati validati al fine di ricomporre l'aggiornamento del piano economico finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il biennio 2024-2025 (allegato F);
 9. di precisare che allo stato non risulta necessario per l'ambito tariffario di Trieste il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i.;
 10. di trasmettere al Comune di Trieste e al Gestore AcegasApsAmga S.p.A. i documenti predisposti ai sensi del MTR-2 al fine di consentire – nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti – la quantificazione:
 - a. delle eventuali detrazioni ex art. 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021-DRIF, che l'Ente locale è tenuto a comunicare all'AUSIR al fine di completare la documentazione a valle del PEF (allegato G);
 - b. dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 6, Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i.);
 11. di precisare che il Comune di Trieste è tenuto a trasmettere, non appena assunta, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote TARI 2024, al fine di consentire all'Agenzia di adempiere a quanto stabilito dall'art. 8, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, come aggiornata con deliberazione n. 389/2023/R/rif;
 12. di trasmettere all'ARERA, ai sensi art. 8, co. 2, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif:
 - a. l'aggiornamento del piano economico finanziario dell'ambito tariffario *de quo* per il biennio 2024-2025, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 8.4, deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i.);
 - b. i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani applicati all'utenza finale per gli anni 2023 e 2024;
 13. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i., i prezzi risultanti dal piano economico-finanziario di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio fino all'approvazione da parte dell'ARERA.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL VICE PRESIDENTE
f.to Andrea Delle Vedove